



*Direzione Attività Produttive  
Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva  
settore.estrattivo@regione.piemonte.it*

## **“Modalità di applicazione dell’art. 14 della Legge regionale 5 dicembre 2007 n. 22 - Tariffe del diritto di escavazione”**

### **1. Premesse**

1.1. L’attività estrattiva di cava nella Regione Piemonte è disciplinata dalla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” e s.m.i., mentre l’attività di estrazione di minerali di 1° categoria (miniere) è normata dal Regio Decreto 1443/1927 e s.m.i..

1.2. L’articolo 14 della Legge regionale 5 dicembre 2007 n. 22 che modifica l’art. 6 della l.r. 14/2006, come da ultimo modificato dall’art. 2 della l.r. 9/2007 conferma, nell’ordinamento regionale, l’istituto del diritto di escavazione a carico degli esercenti le cave o miniere originariamente istituito dalla L.R. 21 aprile 2006 n. 14 “Legge finanziaria 2006”; precedentemente alla sopra citata norma, per le attività di cava non era prevista, per legge, alcuna forma di onere.

1.3. Facevano eccezione le cave di prestito, finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, per le quali era invece già previsto un onere economico, a favore dell’Amministrazione comunale nel cui territorio era operante la cava, da prevedere all’interno di accordi convenzionali tra il soggetto attuatore e il comune. Tale onere, istituito dall’art. 2 della l.r. 3 dicembre 1999 n. 30, aggiornato in base all’indice ISTAT, era nel 2007 pari a 0,37 € ogni metro cubo di materiale coltivato. La l.r. 30/1999 prevedeva che gli introiti fossero finalizzati alla realizzazione, da parte dei comuni, di opere di riqualificazione e mitigazione ambientale e di progetti di sviluppo locale sostenibile.

1.4. Inoltre per le sole attività estrattive operanti all’interno del Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po, la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 61-17087 del 3 marzo 1997, in attuazione dell’art. 3.10 del Piano d’Area della suddetta Area protetta, aveva approvato uno schema di convenzione tra l’esercente della cava e l’Ente di Gestione dell’Area protetta in cui era previsto un contributo, pari a 200 £ ogni metro cubo estratto, da versare all’Ente di Gestione a titolo di contributo per interventi finalizzati agli scopi individuati dalla legge istitutiva del parco.

1.5. Sono poi operanti, in regime privatistico, convenzioni tra operatori e Amministrazioni comunali che prevedono oneri e contributi a carico degli esercenti delle cave in favore dei Comuni.

1.6. L’attività estrattiva di miniera è regolata dal R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e s.m.i., che disciplina la ricerca e la coltivazione dei minerali di 1° categoria. In base a tale norma gli operatori, titolari di concessioni di coltivazione, sono assoggettati a un diritto annuo proporzionale alla superficie interessata, espressa in ettari o frazioni di ettaro. Tale diritto, a seguito del D.lgs. 112/1998, costituisce un’entrata patrimoniale della Regione. L’importo aggiornato annualmente, secondo la variazione media dell’indice ISTAT dell’anno precedente, è stato per l’anno 2007 pari a 36,14 € per ettaro o frazione di ettaro.

1.7. La Legge 281/1970, inoltre, istitutiva delle regioni a statuto ordinario, ha stabilito una tassa sulle concessioni governative da applicare alle concessioni minerarie. Per la Regione Piemonte la tassa era stata a suo tempo fissata, con apposito atto deliberativo di Giunta, in misura corrispondente al 100% dell’importo unitario del diritto annuo di cui sopra. Pertanto i titolari di concessioni minerarie, prima dell’entrata in vigore della norma



Direzione Attività Produttive  
Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva  
settore.estrattivo@regione.piemonte.it

relativa alle Tariffe del diritto di escavazione, versavano già alla Regione Piemonte sia il diritto annuo (canone di concessione) sia la tassa di concessione.

## 2. I disposti della norma

2.1. Come premesso, i commi 1 e 2 dell'articolo introducono, nell'ordinamento regionale, le tariffe del diritto di escavazione per la coltivazione di cave e miniere, e quantificano l'onere dovuto a metro cubo di materiale estratto. Il comma 1 prescrive che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, tutti gli operatori del settore sono soggetti all'onere nell'entità definita al comma 2.

2.2. Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che le tariffe del diritto di escavazione, relativamente alle miniere (minerali di I° categoria, ai sensi del R.D. 1443/1927), sostituiscono la tassa regionale istituita dalla Regione Piemonte a seguito dell'entrata in vigore della Legge 281/1970. In applicazione della norma, il diritto proporzionale dovuto dall'anno 2007 è pertanto commisurato al volume estratto, in ragione di 0,50 € /m<sup>3</sup>, da versare ai soggetti indicati al comma 4, secondo le percentuali previste.

2.3. Il comma 4 stabilisce che la tariffa è dovuta per il 70% al comune in cui è ubicata l'attività estrattiva e per il 30% alla Regione Piemonte. In caso di attività ricadenti in Aree protette, per il 60% al Comune, e per il restante 40% all'Ente di gestione dell'Area protetta.

2.4. Da quanto sopra derivano per il biennio 2007 – 2008 le tariffe indicate nella seguente tabella:

Materiale estratto	Tariffa dovuta al m <sup>3</sup>	Attività estrattiva (cava o miniera) esterna ad Aree protette		Attività estrattiva (cava o miniera) operante entro Aree protette	
		al Comune	alla Regione	al Comune	al Parco
Sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi e materiali per pietrischi e sabbie	0,45 €	0,32 €	0,13 €	0,27 €	0,18 €
Pietre ornamentali	0,75 €	0,53 €	0,22 €	0,45 €	0,30 €
Argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba	0,50 €	0,35 €	0,15 €	0,30 €	0,20 €
Minerali di I categoria ai sensi del R.D. 1443/1927	0,50 €	0,35 €	0,15 €	0,30 €	0,20 €
Altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti	0,50 €	0,35 €	0,15 €	0,30 €	0,20 €



*Direzione Attività Produttive*

*Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva*

*settore.estrattivo@regione.piemonte.it*

2.5. Il comma 5 individua il Comune quale soggetto deputato al controllo del pagamento delle tariffe da parte degli operatori, e stabilisce che gli introiti degli Enti Locali derivanti dall'applicazione delle tariffe sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale.

2.6. Il comma 6 prevede che per le cave di prestito, finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applichi in sostituzione dell'onere già previsto dalla L.R. 3 dicembre 1999, n. 30. (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).

2.7. Inoltre, come normato al comma 7, eventuali contributi previsti in convenzioni in atto alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave o miniere autorizzate e Comuni o Enti di gestione di Aree protette, sono da sottrarre dall'importo dovuto sino alla scadenza delle convenzioni stesse.

2.8. Il medesimo comma 7 esclude inoltre qualsiasi rapporto dell'istituto delle tariffe del diritto di escavazione con quanto gli operatori sono tenuti a corrispondere ai Comuni a titolo di affitto o di altro diritto di sfruttamento.

2.9. Il comma stabilisce infatti la decadenza dei soli contributi previsti in regolamenti comunali non legati all'utilizzo di proprietà comunali. Nei casi in cui la cava o miniera insista su aree di proprietà comunale o su terreni sottoposti a uso civico (oppure su terreni legittimati o affrancati in base alla Legge 1766 del 16 giugno 1927, rispetto ai quali i Comuni si sono a suo tempo riservati pattiziamente diritti relativi allo sfruttamento dei giacimenti di cava o miniera), i contributi comunque denominati (canoni, diritti di escavazione, diritti di esercizio, pedaggio, ecc...), previsti da regolamenti comunali in favore dei Comuni, vengono a tutti gli effetti mantenuti e salvaguardati.

2.10. Nei casi in cui le coltivazioni minerarie siano effettuate in aree di proprietà comunale o più comunemente in terreni sottoposti a uso civico, alcuni Comuni del Piemonte hanno infatti approvato regolamenti, per la gestione uniforme dei propri beni, che definiscono, a seconda del tipo di giacimenti e del frazionamento dei lotti di coltivazione, diversi tipi di canone, anche proporzionale alla quantità e qualità del materiale estratto e gli importi unitari dovuti.

2.11. Ne deriva pertanto che nel caso in cui l'attività estrattiva sia svolta su terreni di proprietà comunale o sottoposti ad uso civico sono dovuti sia i contributi comunque denominati (canoni, diritti di escavazione, diritti di esercizio, pedaggio, ecc...), sia le tariffe del diritto di escavazione.

2.12. Il comma 8 prevede infine che, nel caso di contributi attualmente già percepiti dai Comuni in relazione a convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, di entità maggiore rispetto a quanto dovuto in base ai commi 2 e 4 (come esplicitato nella tabella di cui sopra), l'eccedenza venga mantenuta a favore dei Comuni stessi, e nel contempo detratta dalla quota regionale.

2.13. I commi 7 e 8 precisano in modo univoco che la dizione "convenzioni in atto" deve essere riferita alle convenzioni stipulate entro la data del 26 aprile 2007 (data di entrata in vigore della l.r. 9/2007). Pertanto i disposti dei suddetti commi possono essere applicati in presenza di convenzioni stipulate entro la data del 26 aprile 2007.

2.14. Ciò premesso, relativamente alla definizione delle modalità di applicazione delle tariffe, in attuazione del 1° comma del citato art. 2, si stabilisce quanto segue.



Direzione Attività Produttive  
Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva  
settore.estrattivo@regione.piemonte.it

### **3. Applicazione delle tariffe del diritto di escavazione**

3.1. Le tariffe del diritto di escavazione si applicano alle imprese che esercitano attività estrattive di cava autorizzate ai sensi della L.R. 22 novembre 1978 n. 69 e s.m.i., e alle imprese titolari di concessioni minerarie per minerali solidi (miniere) operanti ai sensi del R.D. 1443/1927 e s.m.i..

3.2. Le tariffe del diritto di escavazione, relativamente ai minerali di I° categoria (miniere), ai sensi del R.D. 1443/1927, sostituiscono la tassa regionale istituita dalla Regione Piemonte a seguito dell'entrata in vigore della Legge 281/1970. In applicazione della legge, il diritto proporzionale dovuto dall'anno 2007, dalle imprese concessionarie di miniere è pertanto commisurato al volume estratto, in ragione di 0,50 € /m<sup>3</sup>, da versare ai soggetti indicati al comma 4, secondo le percentuali previste.

### **4. Tariffe dovute in relazione al materiale estratto e utilizzabile e allegati ai versamenti**

4.1. Le tariffe del diritto di escavazione relativamente ai seguenti materiali:

- a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi e materiali per pietrischi e sabbie;
- c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba;
- d) minerali di I° categoria ai sensi del R.D. 1443/1927;
- e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti;

sono da riferire al quantitativo di materiale estratto (espresso in m<sup>3</sup>) nell'anno solare di riferimento, valutando il volume estratto in banco, conteggiato vuoto per pieno, con l'esclusione del terreno vegetale, del materiale sterile di copertura del giacimento non commercializzabile e delle intercalazioni sterili in banco. Relativamente ai materiali inseriti nella categoria d) deve essere conteggiato anche il volume estratto di "minerali associati".

4.2. Le tariffe del diritto di escavazione, relativamente ai seguenti materiali:

- b) pietre ornamentali;

sono anch'esse da riferire al quantitativo di materiale estratto (espresso in m<sup>3</sup>) nell'anno solare di riferimento, valutando il volume estratto in banco conteggiato vuoto per pieno con le esclusioni già previste per gli altri materiali al precedente punto 4.1. Per le cave di pietre ornamentali, sono esclusi dal pagamento delle tariffe i volumi di materiali abbattuti, eventualmente commercializzati come sottoprodotto per rilevati, per frantumati e per blocchi da scogliera.

4.3. Per le cave di pietre ornamentali l'esclusione dal pagamento delle tariffe relative ai materiali commercializzati come sottoprodotto, per rilevati, per frantumati e per blocchi da scogliera, è finalizzata a contenere l'impatto ambientale delle medesime incentivando l'utilizzo del materiale estratto appunto come sottoprodotto. È evidente come l'esclusione favorisca il massimo uso della risorsa già estratta che determina positive ricadute ambientali sia sul sito di cava (il materiale non andrà a discarica), sia in termini di risparmio di materia prima - inerti - che dovrebbero essere reperiti in cave di prestito.

4.4. Analogamente a quanto già indicato per le miniere nelle quali deve essere conteggiato anche il volume estratto di "minerali associati", all'interno di ciascuna cava o miniera non è prevedibile che il materiale estratto sia sottoposto all'applicazione di tariffe diverse a seconda della sua destinazione commerciale. Pertanto, per ogni attività



*Direzione Attività Produttive*

*Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva*

*settore.estrattivo@regione.piemonte.it*

estrattiva la tariffa da applicare è quella relativa all'utilizzo primario/prevalente del materiale coltivato.

4.5. Nel caso di cave aperte e coltivate per la sola produzione di blocchi da scogliera, deve essere applicata la tariffa di 0,45 € al metro cubo, trattandosi di materiale assimilabile al settore merceologico della categoria a), di norma prodotto in cave in cui è applicata analoga tariffa.

4.6. Si rileva che le tariffe sono istituite in relazione al materiale coltivato in banco dal giacimento, pertanto la successiva lavorazione o arricchimento (che comporta la produzione di sfridi e limi non utilizzabili) non influisce sull'entità delle tariffe dovute.

4.7. Al fine di certificare la quantità di materiale coltivato, sulla quale deve essere calcolato l'importo dovuto, l'Impresa esercente l'attività estrattiva può optare tra le due seguenti modalità di quantificazione:

- a) quantificazione in relazione alla cubatura annua estraibile prevista dal progetto autorizzato ai sensi della L.R. 69/1978 e s.m.i o in concessione ai sensi del R.D. 1443/1927;
- b) autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.

4.8. Alle sopraccitate modalità, va aggiunta la possibilità di quantificazione tramite pesatura pubblica del materiale, applicabile alle sole cave situate nei Comuni (Bagnolo Piemonte, Luserna San Giovanni, ecc..) in cui, le Amministrazioni Comunali, per la gestione dei propri beni sottoposti a uso civico, hanno già in atto la pesatura pubblica del materiale.

4.9. Relativamente alla modalità di calcolo della tariffa in relazione alla cubatura annua estraibile (punto a), a conclusione dell'attività estrattiva le Amministrazioni comunali e le Imprese esercenti potranno effettuare le necessarie verifiche per valutare quanto dovuto nell'ultimo anno di coltivazione.

4.10. È inteso che nel caso di quantificazione in relazione alla cubatura annua estraibile, prevista dal progetto autorizzato della cava o della miniera, le detrazioni sopra indicate (terreno vegetale, materiale sterile di copertura del giacimento, e intercalazioni sterili in banco) dovranno essere definite in sede progettuale.

4.11. Nel caso (punto b) di "autocertificazione" (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) gli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 richiedono controlli, siano essi a campione o dovuti a fondati dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni. Si rende quindi necessario, da parte delle imprese, procedere all'autocertificazione sulla base di documentazione idonea, nonché verificabile, atta a comprovare le volumetrie estratte e le detrazioni previste.

4.12. Nell'eventualità di attività estrattive che interessino il territorio di più comuni, gli importi dovuti alle singole Amministrazioni comunali, in applicazione della legge, sono quantificati in relazione alle volumetrie coltivate nell'anno, nel territorio del comune di competenza.

4.13. Le imprese esercenti sono tenute a comunicare ed inviare alle Amministrazioni la modalità di quantificazione operata, fotocopia dei bollettini/attestati comprovanti i pagamenti eseguiti, nonché l'eventuale "autocertificazione".

4.14. La documentazione di cui al precedente punto deve sempre essere inviata alla Regione Piemonte (Settore regionale Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive), anche nei casi in cui nulla sia dovuto alla medesima. Ciò al fine di consentire l'attuazione delle competenze regionali, in merito ai controlli relativi ai pagamenti delle tariffe attraverso



Direzione Attività Produttive  
Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva  
settore.estrattivo@regione.piemonte.it

l'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), nonché la verifica, il monitoraggio dell'applicazione e il rispetto della norma.

4.15. È allegato alla presente il modulo, ai sensi del secondo comma dell'art. 48 D.P.R. 445/2000, da utilizzare per l'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) del volume di materiale in base al quale è stato calcolato l'importo dovuto.

## **5. Termini di versamento e modalità**

5.1. I pagamenti delle tariffe da parte delle imprese esercenti le attività estrattive devono avvenire con bollettini distinti per ogni cava o miniera.

5.2. Si ritiene opportuno, fatta salva l'autonomia delle Amministrazioni comunali, che i pagamenti dovuti ai Comuni e agli Enti di Gestione delle Aree protette siano suddivisi in due rate (acconto e saldo) ed effettuati nel corso dell'anno per il quale è dovuto il tributo.

5.3. I pagamenti dovuti alla Regione Piemonte dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell'anno successivo per il quale il tributo è dovuto.

5.4. Gli operatori sono comunque tenuti ad effettuare distinti pagamenti per le rispettive quote dovute al Comune, alla Regione Piemonte, nonché eventualmente all'Ente di Gestione dell'Area protetta.

5.5. Per la Regione Piemonte i versamenti devono:

- essere effettuati sul capitolo di entrata numero 32485 (ex 6278) Titolo III UPB 16.04 Denominato "Proventi derivanti dalle tariffe del diritto di escavazione (art. 14 L. R. n. 22/2007)";
- essere eseguiti con le seguenti modalità:
  - a mezzo bollettino postale o bonifico postale su C.C.P. n. 10364107 intestato a "Tesoreria Regione Piemonte - Piazza Castello, 165 10122 TORINO" ABI 07601 CAB 01000 CIN F. IBAN IT78F0760101000000010364107;
  - a mezzo bonifico bancario su C.C.B. 40777516 intestato a "Tesoreria Regione Piemonte UNICREDIT BANCA Via Garibaldi, 2 - 10122 TORINO" ABI 02008 CAB 01044 CIN V. IBAN IT94V0200801044000040777516.

5.6. Nell'apposito campo del bollettino postale o del bonifico postale o bancario deve essere indicato chiaramente il nome e il cognome o la ragione sociale del soggetto versante (= l'impresa esercente l'attività estrattiva).

5.7. Nella causale di versamento deve essere indicato: capitolo di entrata numero 32485 – diritto di escavazione – anno .... Cava in località ..... Comune ..... Società .....

5.8. Il mancato o non corretto pagamento delle Tariffe del diritto di escavazione per l'anno di competenza costituisce motivo di avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 22 novembre 1978 n. 69 per le cave, e analogo avvio di decadenza della concessione mineraria ai sensi degli artt. 40 e 41 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.

## **6. Controlli sul pagamento delle tariffe**

6.1. Come già indicato, il comma 5 dell'articolo individua il Comune quale soggetto deputato al controllo del pagamento delle tariffe da parte degli operatori.



*Direzione Attività Produttive*  
*Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva*  
*settore.estrattivo@regione.piemonte.it*

6.2. In relazione ai pagamenti delle tariffe realizzati attraverso autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., la Regione Piemonte attuerà le procedure per effettuare i controlli a campione ai sensi degli artt. 71 e 72 del citato D.P.R., ovvero nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, secondo i propri regolamenti attuativi.

6.3. È comunque fatta salva l'autonomia delle Amministrazioni comunali e degli Enti di Gestione di procedere a controlli sulla correttezza delle tariffe versate, in relazione al volume del materiale in base al quale è stato calcolato l'importo dovuto, relativamente a tutte le modalità di quantificazione previste (autocertificazione, corresponsione della tariffa in relazione alle cubature annue estraibili previste dal progetto e pesatura pubblica del materiale).

## **7. Monitoraggi e aggiornamento**

7.1. Il competente Settore regionale Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive attuerà la verifica, il monitoraggio dell'applicazione, e il rispetto della norma attraverso l'inserimento dei dati relativi al pagamento delle tariffe di escavazione nella Banca Dati delle Attività Estrattive (BDAE), realizzata dal CSI Piemonte, ed inserita nella Rete Telematica della Pubblica Amministrazione locale del Piemonte (RUPAR), operativa e condivisa dal Settore regionale con i Settori Provinciali competenti in materia, ai sensi della l.r. 44/2000.

7.2. Come previsto, le tariffe sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT, a partire dal 2009.

7.3. Eventuali chiarimenti e informazioni possono essere richiesti al Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive, contattando i seguenti numeri 0114321495 segreteria di Settore o 0114323060 Laura Mancuso o con e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica [settore.estrattivo@regione.piemonte.it](mailto:settore.estrattivo@regione.piemonte.it) o [laura.mancuso@regione.piemonte.it](mailto:laura.mancuso@regione.piemonte.it).

